SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 18 AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICO ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO

CIG 8354905DB4

Codice Identificativo Gara (C.I.G.)

Tipologia contratto
Durata
Importo a base di gara
Importo opzione proroga 6 mesi
Oneri per la sicurezza
TOTALE VALORE DELL'APPALTO

a corpo 48 mesi € 290.000,00 € 36.250,00 € 0,00

€ 326.250,00

8354905DB4

Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, cod. Fiscale 90502340152, di seguito denominato "Consorzio", in persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Marco Chiesa, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio

ac	51 CO130121C
	е
la	Società, con sede in, Via
	n, Cod. Fiscale, partita iva
	, di seguito denominata "Appaltatore", in persona
de	el legale rappresentante sig,
	PREMESSO
_	che con determina dirigenziale n del, il
	Consorzio ha indetto, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e
	ss.mm.ii. una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento
	del servizio di noleggio full service a lungo termine senza conducente
	di n. 18 autoveicoli, procedendo alla scelta del contraente attraverso
	il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del
	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-	che, in data il Consorzio ha avviato la procedura di
	scelta del contraente sulla piattaforma telematica di e-Procurement
	Sintel di Regione Lombardia;
-	con determina dirigenziale n del, il
	Consorzio ha proceduto all'aggiudicazione della procedura a
	favore della Società con sede in
	, Cod. Fiscale, partita iva
	;
-	che con determina dirigenziale n del,
	il Consorzio ha attestato, a seguito dell'esito positivo della verifica dei
	requisiti dichiarati in sede di gara dalla Società
	con sede in, partita
	iva, l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32,
	comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'aggiudicazione di cui
	sopra;

- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente contratto, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 NORME GENERALI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il capitolato tecnico, l'offerta economica, e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è altresì regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e negli atti sopra richiamati:

- a) dalle disposizioni del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate:

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dal Consorzio prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Consorzio.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di noleggio full service a lungo termine senza conducente di n. 18 veicoli come di seguito indicato:

- n. 7 Fiat Panda 1.2 69 cv Easypower E 6 D Temp Easy;
- n. 3 Fiat Panda 1.0 70 cv Hybrid E 6 D Final Easy;
- n. 2 Fiat Panda 0.9 85 cv Twinair Turbo S&S E6 D Temp 4x4;
- n. 1 Jeep Compass Limited 1.3 150 cv GSE T4 DDCT FWD E6 D Final;
- n. 2 Fiat Fiorino 1.3 16 v MultiJet 80 cv;
- n. 3 Fiat Doblò Work Up Lounge 1.6 105 cv MultiJet E6 D Temp S&S.

In ordine alla descrizione dettagliata del servizio si rinvia alle disposizioni degli atti di gara, con particolare riferimento al disciplinare di gara, al Capitolato tecnico e ai relativi allegati.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorrerà a partire dalla data di ritiro di ciascun veicolo da parte del Consorzio secondo le tempistiche e le modalità previste dall'art. 5 del Capitolato Tecnico e avrà per tutti i veicoli richiesti la durata di 48 mesi con chilometraggio presunto durante l'intera durata contrattuale variabile tra gli 80.000 km e i 120.000 km a seconda del tipo di veicolo, così come riportato nel Capitolato tecnico.

Ai sensi del comma 11, art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Il Consorzio si riserva la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di prorogare il contratto di noleggio dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

I veicoli oggetto del presente affidamento devono essere consegnati al Consorzio entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche descritte per cause imputabili al Fornitore, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare una penale come prevista all'art. 14 del presente contratto.

ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prest	azioni re	lative a
servizio indicato all'art. 2 è stabilito, per tutta la durata	dell'app	alto, in €
(Euro).	Detto	importo
contrattuale è soggetto al regime fiscale dell'I.V.A., in	base all'	aliquota
vigente.		

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e sarà corrisposto in canoni mensili posticipati di egual importo per un numero complessivo di 48 mensilità oltre le mensilità nell'eventualità si beneficiasse del periodo di proroga.

Non saranno pertanto previsti adeguamenti del corrispettivo neanche in caso di aumenti della tassa di possesso degli autoveicoli, aumenti delle polizze assicurative, eventuali sovrattasse o istituzione di tributi momentanei o straordinari connessi agli autoveicoli.

ART. 5 SERVIZI COMPRESI NEL CANONE DI NOLEGGIO

Ogni contratto di noleggio sarà comprensivo dei servizi stabiliti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:

- consegna del veicolo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli gas di scarico;
- sostituzione degli pneumatici e fornitura di pneumatici invernali;
- soccorso stradale;
- gestione delle sanzioni amministrative;
- copertura assicurativa senza franchigia;
- servizio clienti;
- servizio di veicoli sostitutivi;
- centri assistenza.

Per i termini e le modalità di esecuzione dei servizi sopra citati, si rinvia agli appositi paragrafi del Capitolato Tecnico presenti tra la documentazione di gara.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

II	Consorzio	procederà	al	pagamento	del	corrispettivo,	dietro
pr	esentazione	di regolare	fatt	rura, in canoni	mer	nsili posticipati	pari a
СС	mplessivi €			(Euro) olt	re IVA,

calcolati dividendo l'intero importo contrattuale indicato all'art. 4 in 48 mensilità di egual importo.

Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e sarà comprensivo di tutte le spese relative al noleggio dei veicoli commerciali compresi gli oneri assicurativi e di qualsiasi specie e natura e remunerativo di ogni attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, principale e accessoria comunque discendente dal contratto.

La fattura dovrà riportare l'ammontare del canone relativo ad ogni singolo veicolo, indicando la targa di ogni mezzo nonché l'indicazione del codice CIG assegnato alla procedura di affidamento da parte del Consorzio.

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento emesso dall'ufficio amministrativo del Consorzio e trasmesso all'Istituto Tesoriere dell'Ente, BPM - Banca Popolare Lodi agenzia di via Cavour 40 in Lodi, per l'effettivo ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario.

Nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii I pagamenti
saranno effettuati mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni
d.f.f.m., sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT
acceso presso la Banca – Filiale di
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al
Consorzio, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare
sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
L'Appaltatore dichiara mediante apposita comunicazione scritta in data
, che è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o a saldo, per suo conto, il signor
, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma
precedente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del documento sostitutivo di DURC rilasciato dall'autorità competente.

Non è dovuta nessuna anticipazione dell'importo contrattuale.

ART. 7 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sono fatte salve tutte le previsioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti; in particolare l'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte del Consorzio, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà del Consorzio, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Appaltatore.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

L'Esecutore o	del Contratto ai	sensi c	dell'art. 10	03, comma 1 d	del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.n	nm.ii., ha costituit	o una	garanzia	definitiva pari d	al
dell'importo	contrattuale, a co	opertu	ra degli c	neri derivanti c	lal mancato
o inesatto ad	empimento di tu	tte le (obbligazio	oni assunte sia i	nel presente
contratto sia	nei documenti ri	ichiam	nati, medi	iante polizza _	n.
	emessa	in	data		da
			per	il corrispondent	e importo di
€	(Euro). La poli	zza prevede
espressamen	te la rinuncia al	benef	icio della	preventiva esc	cussione del
debitore princ	cipale, la rinuncio	all'ec	cezione (di cui all'art.195	7, comma 2
del Codice ci	vile, nonché l'op	erativit	tà della g	aranzia entro q	uindici giorni
a semplice ric	chiesta scritta del	Consc	orzio. La g	aranzia decorr	e dalla data
di stipula del	contratto d'appo	alto. II	mancato	svincolo nei qu	Jindici giorni
dalla richiest	a costituisce ind	ademp	oimento	del garante n	ei confronti
dell'Esecutore					

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Consorzio.

ART. 9 RESPONSABILITÀ CIVILE

Con la stipula del contratto, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di

persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Consorzio, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine l'Ap	paltatore ha	prodotto,	a go	aranzia	della
responsabilità civile per d	danni cagiona	ti a terzi n	ell'ese	cuzione	delle
orestazioni contrattuali, k	a polizza n			rilasciate	a da
	_ per un mas	simale ann	uo di (garanzic	ı RCT
dell'importo di €	(r	non potrà e	essere	inferiore	: a €
500.000,00).					

La durata della copertura assicurativa dovrà essere almeno pari a tutta la durata del contratto, anche rinnovabile, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

ART. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Deve impegnarsi, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente atto e, comunque, fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

ART. 11 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente contratto. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 citato.

Il Consorzio, fatto salvo quanto previsto dal comma 13, art. 105, non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con il Consorzio e regolati dal presente contratto, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte al Consorzio.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Consorzio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 12 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Pena la risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico; ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG e gli estremi della determina aggiudicazione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i comunicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 13 CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

In caso di sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore e/o di servizio espletato in maniera incompleta o carente rispetto alle prescrizioni del presente contratto, del capitolato tecnico e di quant'altro previsto per legge, il Consorzio procederà alla contestazione scritta – anche per vie brevi tramite e-mail da parte del Referente del Consorzio - degli addebiti all'Appaltatore indicando:

- a. l'irregolarità rilevata;
- b. (se necessario) le prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi;
- c. (se necessario) il termine temporale entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere alle prescrizioni sopra indicate.
- d. (se previsto) l'importo della penale ai sensi del successivo articolo del presente contratto;
- e. (se previsto il contraddittorio) il termine entro il quale presentare le controdeduzioni ai sensi del successivo articolo del presente contratto.

ART. 14 PENALI

L'appalto deve essere eseguito secondo i termini previsti dal presente contratto e da tutti gli atti da esso richiamati.

È convenuto che l'Appaltatore è ritenuto in ritardo anche nel caso in cui fornisca mezzi non conformi alle prescrizioni contenute nei documenti sopra richiamati.

In caso di mancato svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal contratto e dagli atti richiamati, il Consorzio potrà applicare le seguenti penali:

Art. capitolato tecnico	Servizio	Penale
Articolo 5	Consegna veicolo	€ 50,00 per ogni singolo veicolo per ogni giorno di ritardo
Articolo 9	Comunicazione dei Centri di Servizio e Assistenza convenzionati	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre i 30 giorni
Articolo 13	Soccorso stradale	€ 30,00 per ogni ora di ritardo oltre le n. 3 ore per ogni evento

Articolo 15	Veicolo sostitutivo	€ 30,00 per ogni ora di ritardo oltre
Amedio 13		le n. 8 ore per ogni evento

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione del ritardo. L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora il Consorzio ritenga, a suo giudizio, di non accogliere dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione delle penali, il Consorzio potrà, a sua insindacabile scelta e senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione definitiva per la quota relativa.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Consorzio di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 RECESSO

È fatta salva per il Consorzio la facoltà di recesso da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa appalti (art. 108 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) si conviene che, in ogni caso, il Consorzio senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata AR ovvero PEC, nei seguenti casi:

- a. l'Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- b. l'Appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;

- c. l'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Consorzio;
- d. l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. l'Appaltatore non osservi gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/10 e ss.mm.ii.;
- f. l'Appaltatore non provveda a reintegrare la garanzia presentata entro i termini previsti dal presente contratto;
- h. subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
- i. l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale:

La risoluzione del contratto fa sorgere in capo al Consorzio il diritto di incamerare la garanzia presentata, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per l'esecuzione in danno. Resta salvo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo precedente qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio indicato dal presente contratto, il Consorzio potrà incaricare altro operatore, previa comunicazione all'Appaltatore, dell'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi da quest'ultimo.

I relativi costi ed i danni eventualmente derivanti al Consorzio saranno addebitati all'Appaltatore.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Consorzio si rivale, a sua scelta, sulla garanzia presentata o mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore.

In caso di decurtazione dalla garanzia la stessa dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, senza bisogno di diffida e procedimento giudiziale.

ART. 18 DOMICILIO LEGALE - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lodi.

Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Appaltatore di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari del presente atto, l'Appaltatore elegge domicilio legale e fiscale presso la propria sede legale.

ART. 19 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L'Appaltatore accetta e rispetta il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire il Consorzio in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

L'Appaltatore si impegna a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'Appaltatore inoltre si impegna a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto.

L'Appaltatore si impegna infine a rispettare, a far rispettare, a sottoscrivere e a far sottoscrivere il Codice Etico di Comportamento adottato dal Consorzio e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente che, ancorché non materialmente allegato, è parte integrante del presente atto.

ART. 20 SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto nonché alla sua registrazione sono posti a carico dell'Appaltatore.

ART. 21 REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, le parti contraenti invocando l'art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131, richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi nella fattispecie dell'appalto di un servizio assoggettato all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ART. 22 PRIVACY

I dati personali verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con sede legale in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento nell'ambito di una procedura di gara per l'espletamento della stessa, nonché con riferimento all'aggiudicatario, per la gestione della conseguente conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e precontrattuali correlate. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di legge che consentono al Consorzio di Bonifica il trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario per permettere all'operatore economico di partecipare alla procedura di gara e per lo svolgimento dei controlli relativi oltre che, per l'aggiudicatario, al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell'adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate. Vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss.

del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@muzza.it. L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.muzza@dpoprofessionalservice.it. L'informativa estesa "Privacy fornitori" ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web www.muzza.it – sezione Privacy.

ART. 23 SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronica, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.